CIRCOLARE SETTEMBRE 2019

Prossime scadenze:

- 16 settembre 2019: versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 settembre 2019:** trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al secondo trimestre 2019;
- **25 settembre 2019:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di agosto per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 settembre 2019:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al mese di agosto 2019;
- **30 settembre 2019:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di agosto per i soggetti privi del registratore telematico;
- **30 settembre 2019:** versamenti relativi alle dichiarazioni dei Redditi 2019 e del diritto annuale di iscrizione alla Cciaa per i contribuenti soggetti agli ISA.

Ecobonus e sismabonus si trasformano in uno sconto sui lavori

Il contribuente che beneficia delle detrazioni per il risparmio energetico e per il sisma bonus può chiedere, in alternativa alla fruizione ordinaria della detrazione, uno sconto al fornitore pari all'importo della detrazione stessa.

È questa l'importante novità introdotta dall'articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019, che prevede la possibilità, quale alternativa all'utilizzo diretto della detrazione da parte del contribuente, di ottenere uno sconto dal fornitore pari all'importo della detrazione stessa.

In merito alla fruizione di tale sconto, la norma richiede l'esercizio di un'"opzione" facendo in tal modo capire che **il fornitore, alla richiesta del contribuente, non è obbligato a concedere lo sconto stesso**. Si tratta, in altre, parole, di un accordo consensuale tra le parti, con il quale il fornitore si dichiara disponibile a concedere lo sconto al proprio cliente.

In merito all'ambito oggettivo, la possibilità di ottenere lo sconto in luogo della fruizione tradizionale della detrazione è prevista per i seguenti interventi:

- di **riqualificazione energetica** (di cui all'articolo 1, commi 344 347, L. 296/2006, e dall'articolo 14 D.L. 63/2013), compresi quelli relativi alle parti comuni degli edifici o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;
- antisismici (di cui all'articolo 16 D.L. 63/2013).

Operativamente, laddove il fornitore intenda concedere lo sconto al contribuente beneficiario della detrazione, dovrà ridurre il corrispettivo in misura pari all'intera detrazione, non ravvisandosi in tal senso possibilità di negoziazione dello sconto (una volta definito ovviamente il prezzo).

D'altro canto è previsto che il fornitore possa recuperare lo sconto concesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 **in cinque quote annuali** di pari importo. In tal caso, non si rendono applicabili i limiti previsti per le compensazioni (né quello di euro 700.000 per le compensazioni annuali, né quello di euro 250.000 per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU).

In sede di conversione in legge del D.L. 34/2019 è stata aggiunta una norma che consente al fornitore, in luogo del recupero del credito d'imposta con le modalità indicate, di cedere il credito stesso ai propri fornitori di beni e servizi, i quali tuttavia non possono a loro volta cedere il credito. Resta esclusa in ogni caso la possibilità di cedere il credito a favore di istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Resta da capire quale potrà essere la reale applicazione pratica della novità in esame, poiché se da un lato si favorisce l'accesso alla detrazione anche per i soggetti con disponibilità finanziarie limitate, dall'altro si penalizzano le imprese che eseguono i lavori creando evidenti problemi di liquidità. La previsione di recupero in cinque anni del relativo credito pare infatti una misura non sufficiente per "compensare" il vantaggio fruito dal contribuente.

Corrispettivi telematici: chiarite le modalità del reso merce

L'Agenzia delle entrate, con il principio di diritto 1° agosto 2019, n. 21, ha ricordato, in prima analisi, la disciplina riservata alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Ciò premesso, con il citato principio di diritto, sono state chiarite le modalità da seguire in presenza di reso merce, anche a seguito del nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nel dettaglio l'Agenzia delle entrate ha chiarito che per quanto attiene ai resi merce valgono, anche in presenza di trasmissione telematica dei corrispettivi (con emissione del nuovo documento commerciale) le modalità operative precedentemente analizzate dalla stessa Agenzia con le risoluzioni 5 ottobre 2001, n. 154/E, e 5 dicembre 2003, n. 219/E.

Quindi in presenza di reso merce (per meglio dire all'atto del ritiro del bene da parte del commerciante), si dovrà utilizzare la seguente procedura:

- nel momento in cui il cliente procede alla riconsegna della merce, il fornitore dovrà procedere all'apertura di una "pratica di reso" numerata, contenente tutti i dati e i documenti relativi all'originaria operazione (quindi, anche l'indicazione dello scontrino originario ovvero del documento commerciale) e alla sua avvenuta risoluzione;
- il fornitore dovrà riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino, con indicazione della causale e del numero identificativo della pratica di reso;
- il fornitore dovrà procedere all'emissione di scontrino fiscale/documento commerciale "negativo", con indicazione sia della causale "rimborso per restituzione merce venduta", sia del numero identificativo della pratica di reso (art. 12 del D.M. 23 marzo 1983);
- il fornitore dovrà, poi, registrare lo scontrino fiscale/documento commerciale "negativo" nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dei corrispettivi del giorno soggetti alla stessa aliquota del bene restituito;
- il fornitore dovrà restituire al cliente il prezzo pagato, oppure, in caso di cambio merce, consegnare al cliente un "buono acquisto", che conterrà il numero identificativo della pratica, con sottoscrizione, in entrambi i casi, di una ricevuta da parte del cliente;
- infine, il fornitore dovrà conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini per l'accertamento.

Si evidenzia, infine, che il principio di diritto n. 21 del 2019 ha ricordato che la procedura di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario (quindi: le generalità dell'acquirente, l'ammontare del prezzo rimborsato, i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria, il numero di identificazione della pratica di reso).

La comunicazione delle movimentazioni di denaro contante oltre € 10.000

Le banche, Poste Italiane Spa, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento devono comunicare mensilmente all'UIF le movimentazioni di denaro contante effettuate dai clienti o dagli esecutori, se l'importo mensile ha raggiunto o superato il limite di 10.000 euro.

Il nuovo adempimento mensile è scattato dal 2 settembre 2019 ed è previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e dal provvedimento dell'UIF 28 marzo 2019. La comunicazione non determinerà l'applicazione di alcuna sanzione nei confronti dei soggetti che hanno effettuato le movimentazioni di contante oltre la predetta soglia.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni contribuiscono ad incrementare i dati a disposizione dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e potranno essere utilizzate per meglio valutare la posizione dei singoli soggetti. Ciò con riferimento alla sussistenza o meno di profili di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La novità non ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, cioè la disposizione che prevede il divieto di trasferimento del denaro contante a soggetti terzi, per importi pari o superiori al limite di 3.000 euro. In tale ipotesi, la norma non si applica ai prelievi e ai versamenti, ma ai trasferimenti di denaro contante. Il raggiungimento o superamento della soglia costituisce una violazione punibile con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Scuole guida: applicazione dell'Iva con effetto retroattivo

Con la risoluzione 79/E del 02/09/2019, l'Agenzia delle entrate ha fornito un nuovo indirizzo sul regime Iva applicabile alle lezioni di guida fornite dalle scuole guida.

L'intervento è destinato a creare non pochi affanni operativi poiché prevede un'applicazione retroattiva della nuova interpretazione per gli anni ancora accertabili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In passato, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che le attività didattiche tipiche delle auto scuole dovessero rientrare tra quelle esenti. In particolare, con la risoluzione 134/E/2005, è stato chiarito che l'esenzione era comunque "limitata alle operazioni aventi comunque natura didattica, finalizzate al conseguimento dell'abilitazione alla guida, con l'effetto che restano soggette al tributo le altre prestazioni di natura diversa rese dalle predette autoscuole".

Non è di questo avviso la Corte di Giustizia Ue che nella sentenza C-449/17 del 14 marzo 2019 ha stabilito che alle attività di insegnamento fornite dalle scuole guida non possa applicarsi il regime di esenzione Iva, atteso che i termini con i quali sono state designate le esenzioni "devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale ..., secondo cui l'Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo".

Con la citata risoluzione, l'Agenzia delle entrate si è adeguata all'indirizzo espresso dalla sentenza C-449/17 con efficacia ex tunc; dunque, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida deve considerarsi imponibile agli effetti dell'Iva con impatto, non solo sulle operazioni effettuate successivamente alla pubblicazione della risoluzione in commento, ma anche sulle operazioni pregresse, effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini Iva.

Per tali operazioni, si dovrà emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, presentando una dichiarazione integrativa per ciascun anno solare antecedente al 2019 ancora accertabile ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998.

Resta ferma la possibilità, sempre mediante l'integrativa, di recuperare l'Iva a credito derivante dalla riduzione o annullamento del pro-rata di indetrabilità conseguente al venir meno delle operazioni esenti.

È comunque scongiurata l'applicazione di sanzioni e interessi poiché il contribuente si è "conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria".

In conclusione, la Risoluzione n. 79/E/2019 , pur non essendo una novità assoluta per coloro che abbiano posto la dovuta attenzione alla sentenza della Corte Europea dello scorso marzo, presenta comunque aspetti che vanno ben oltre la sentenza stessa, ed il cui impatto è deflagrante.

Infatti, se ci si poteva aspettare un cambio di rotta sull'imponibilità delle prestazioni, molto meno era immaginabile che tale cambio venisse interpretato in senso retroattivo, con obbligo di rivedere i dichiarativi IVA di tutti gli anni ancora passibili di accertamento.

Inail: polizza casalinghe in scadenza il 15/10/2019

L'Inail ha fissato al prossimo 15 ottobre, infatti, il termine per versare l'integrazione di 11,09 euro che, sommati ai 12,91 euro già versati a gennaio, saldano il conto di 24 euro fissati dalla legge bilancio 2019, quale importo annuale della polizza Inail obbligatoria per le persone (tra 18 e 67 anni) che svolgono attività di cura della famiglia e dell'abitazione.

Chi non ha versato l'acconto, può mettersi in regola pagando l'intero premio entro lo stesso termine (15 ottobre). A renderlo noto è un comunicato diffuso sul sito internet dell'Inail. La scadenza riguarda la tutela assicurativa Inail, c.d. polizza casalinghe.

Al fine di rendere più agevole il pagamento, l'Inail sta inviando agli interessati una lettera con il bollettino Pa pre-compilato di 11,09 euro da utilizzare per il versamento in via telematica o presso uffici postali, sportelli bancari, istituti di pagamento e tabaccai che aderiscono a pagoPa.

I contratti a canone concordato: rinnovo sempre di due anni

I contratti convenzionati sono regolamentati dall'articolo 2, comma 3, L. 431/1998, secondo cui, in alternativa al più conosciuto contratto di locazione libero, di cui al comma 1 dello stesso articolo, "le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto (...) ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative".

Gli elementi distintivi di tale tipologia contrattuale possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- il canone di locazione deve essere stabilito all'interno di un valore minimo e di un valore massimo, determinati in base ad una convenzione locale;
- la durata non può essere inferiore a 3 anni, rinnovabile di ulteriori 2 anni alla prima scadenza;
- il contratto deve essere redatto secondo il format proposto dal D.M. 16.01.2017.

Rispetto al passato, il citato Decreto Ministeriale ha introdotto la possibilità di siglare contratti a canone concordato in modo generalizzato sotto il profilo territoriale, grazie al fatto che le norme convenzionali sono applicabili a tutti i contratti di locazione ubicati nei Comuni del territorio italiano ove è presente la convenzione per la stesura di tali tipologie di contratti.

Sotto il profilo temporale, i contratti a canone concordato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, L. n. 431/1998, hanno durata di tre anni. Alla scadenza del triennio, ove le parti non concordino per il rinnovo, il contratto di rinnova per altri due anni, fatta salva la possibilità di disdetta da parte del locatore.

La questione che, in passato, ha sempre creato discussioni e differenti decisioni anche a livello giurisprudenziale, risiede proprio nel rinnovo trascorsi i primi cinque anni, ossia il primo triennio e il successivo biennio. Tale "questione" nasce dal fatto che l'articolo 2, comma 5, L. 431/1998 prevede che, in mancanza di comunicazione, il contratto si rinnova tacitamente alle medesime condizioni, senza nulla stabilire in merito alla durata del rinnovo. Pertanto, l'incognita concerne la durata del secondo rinnovo, ovverosia se si dovesse intendere rinnovato:

- di altri 3 anni, creando di fatto un contratto 3+2+3+...
- o di altri 2 anni, creando un contratto di durata 3+2+2...

Su tale questione è intervenuto il Legislatore con norma di interpretazione autentica, contenuta all'articolo 19-bis D.L. 34/2019, prevedendo che la norma in questione – l'articolo 2, comma 2, L. 431/1998 – va interpretata nel senso che, in mancanza di comunicazione ivi prevista, il contratto si intende tacitamente rinnovato, a ciascuna scadenza, di due anni, creando un contratto di anni 3+2+2+2+2.... ponendo fine alla questione sopra riportata.

ISA: pubblicati nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - proteste di professionisti ed imprese

Con la Circolare n. 20/E , pubblicata il 9 settembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha emanato ulteriori chiarimenti in materia di ISA, ad integrazione delle precisazioni contenute nella Circolare 2 agosto 2019, n. 17/E, raccogliendo le risposte ai quesiti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali formulati in occasione di incontri e convegni in materia di ISA, che si sono svolti negli scorsi mesi di giugno e luglio 2019.

In considerazione delle continue modifiche normative e procedurali che continuano a succedersi nell'ambito ISA i Presidenti dell'Associazione dottori commercialisti, Enzo Maggio, e dell'Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel, hanno chiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze "che sia emanato senza ulteriore indugio un decreto che disponga la non applicazione degli Isa per l'anno 2018, alla luce delle evidenti e conclamate difficoltà operative, rispetto alle quali i contribuenti e i professionisti che li assistono non hanno alcuna responsabilità".

Inoltre con un comunicato stampa Aidc (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) e Ungdcec (Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) hanno formalmente chiesto le dimissioni dei Garanti del contribuente: tale presa di posizione – si afferma nel documento – è la conseguenza della "violazione dello Statuto dei Diritti del contribuente che questi organi sono tenuti a far osservare, ma su cui non hanno vigilato in occasione dell'introduzione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (...)".

Sull'argomento si registra anche un intervento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il cui presidente, Massimo Miani, ritiene condivisibile l'iniziativa assunta da Aidc e Ungdcec.

Miani ricorda tra l'altro come siano sinora rimaste inascoltate le "legittime e ragionevoli richieste della nostra categoria affinché il Governo prendesse atto della non ancora raggiunta stabilità dello strumento, soggetto a continui aggiustamenti ancora fino agli ultimi giorni di agosto, e della situazione di difficoltà nella quale imprese e professionisti si trovano ad operare".

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.